



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



**Prot: 0000794/RAL del 17/01/2012**

**FP CGIL**

**Segreteria regionale della Sicilia**

fax 091/6813152

**FP CISL**

**Segreteria regionale della Sicilia**

fax 091/6251369

**UIL FPL**

**Segreteria regionale della Sicilia**

fax 091/8431929

**DIRSI**

**Segreteria regionale della Sicilia**

fax 091/7302617

**SIASUDIRS**

**Segreteria regionale della Sicilia**

fax 091/346717

**SADIRS**

**Segreteria regionale della Sicilia**

fax 091/6823064

**Presidente della Regione Sicilia**

fax 091/7075199

**Prefetto di Palermo**

fax 091/331309

**e p.c. Presidente del Senato della Repubblica**

fax 06/67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**

fax 06/67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

fax 06/67793543-68997064

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

**Pos. n. 108/12**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 gennaio 2012, su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Avv. Pietro Boria, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

### LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero, proclamato in data 13 gennaio 2012, da parte delle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, SA.Di.RS, DIRSI E SIAD UDIRS per il giorno **25 gennaio 2012**, riguardante tutto il personale dell'Area Dirigenza della Regione Sicilia (atto pervenuto in pari data).

### INDICA

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti in indirizzo che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- **“mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione”**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II), di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle Autonome Aree di contrattazione della Dirigenza degli Enti Locali del 25 novembre 1998, siglato in data 7 maggio 2002 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/180 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 12 novembre 2002, n. 265), secondo il quale, in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, le stesse devono essere esperite presso il Prefetto del Capoluogo di Regione prima della proclamazione dello sciopero;

- **“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e della delibera di carattere generale n. 03/134 del 24 settembre 2003, e successive modificazioni, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci giorni, in considerazione del fatto che sono stati precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- “sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private”, proclamato, in data 15 dicembre 2011 (atto pervenuto in pari data), dalla Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale ORSA, per il giorno **27 gennaio 2012**;
- “sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private”, proclamato, in data 14 dicembre 2011 (atto pervenuto in data 15 dicembre 2011), dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali USB, SLAI COBAS, CIB UNICOBAS, SNATER, USI e SICOBAS, per il giorno **27 gennaio 2012**.

Si invitano le Organizzazioni sindacali in indirizzo a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, all'Accordo di settore ed alla citata delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, e successive modificazioni, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la

scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di garanzia, ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, SA.Di.RS, DIRSI E SIAD UDIRS, al Presidente della Regione Sicilia, al Prefetto di Palermo, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE  
*Cons. Roberto Alesse*